

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATODIREZIONE GENERALE DELLE MINIEREUfficio Nazionale Minerario per gli IdrocarburiRELAZIONE AL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI. -

Roma, 11

S. 76

OGGETTO: Istanza della Società AGIP per la prima proroga triennale, senza riduzione dell'area, del permesso di ricerca "B.R77.MC" (Zona "B"). -

*Repetto*

Il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "B.R77.MC" ricadente nel mare Adriatico al largo della costa abruzzese (Zona "B"), è stato originariamente conferito alla Società MCS con D.M. 26.3.1970 per la durata di anni sei e per l'estensione di 25.468 ha.

Successivamente, con D.M. 13.12.71, la titolarità del permesso è stata estesa alla Società AGIP ed alla Società SHELL Italiana (ora Deutsche Shell) ciascuna secondo la quota di 1/3, e, con D.M. 11.6.1973, la quota di 1/3 della Società MCS è stata trasferita alla Soc. SOMIT per cui in atto le quote di partecipazione alla titolarità del permesso sono così stabilite:

- Soc. AGIP (rappresentante unica): 1/3
- Soc. SOMIT : 1/3
- Soc. Deutsche Shell : 1/3

Il primo periodo di proroga del permesso è scaduto il 26.3.1976.

Il programma di lavoro a suo tempo presentato prevedeva l'esecuzione

di un rilievo sismico di dettaglio per circa 250 km di linee e la perforazione di un pozzo della profondità di 3.500 metri allo scopo di esplorare le formazioni del Terziario e del Mesozoico.

Durante il trascorso periodo di vigenza sono stati eseguiti, nel corso del 1970 e del 1971, due rilievi sismici di dettaglio per complessivi 203 km di linee la cui interpretazione ha consentito di evidenziare, nella porzione sud-orientale del permesso, una possibile zona di alto strutturale relativo ai termini della serie prepliocenica.

Benché la Società abbia ottenuto due proroghe per l'inizio dei lavori di perforazione, l'ultima coincidente con il termine di validità del permesso, tale struttura non è stata interessata, a tutt'oggi, da alcuna perforazione.

Con istanza presentata in data 1.3.1976 e pubblicata sul B.U.I. Anno XX/4, le Società AGIP, Somit e Deutsche Shell hanno chiesto la prima proroga triennale del permesso "B.R77.MC", senza riduzione di area ai sensi dell'art. 25 della legge 21.7.1967, n. 613.

Le Società istanti affermano che sulla base delle conoscenze geologiche regionali e dei dati geominerari acquisiti con le perforazioni eseguite in zone adiacenti, l'alto strutturale sopra descritto è stato ritenuto di un certo interesse dal punto di vista minerario, soprattutto in relazione alle mineralizzazioni a gas ed olio rinvenute nei livelli della scaglia eocenica-cretacica ai pozzi Emma ed Emilio.

Tuttavia la notevole profondità dell'acqua (circa 215 metri) nel punto prescelto per il possibile sondaggio e la prolungata indisponibilità sul mercato nazionale ed estero di un impianto capace di operare a profondità d'acqua superiore ai 200 metri, hanno determinato, a parere della Società, l'impossibilità di eseguire il sondaggio in questione nel primo periodo di vigenza del

permesso.

Il programma dei lavori presentato per il primo periodo di proroga prevede la rielaborazione e la reinterpretazione di tutti i dati geologici e geofisici disponibili al fine di evidenziare tutte quelle aree del permesso che possono avere interesse dal punto di vista della ricerca. In tali aree verrebbe inoltre eseguito un rilievo sismico di dettaglio cui potrebbe far seguito un pozzo nel caso venissero messe in luce condizioni strutturali favorevoli.

A parere delle Società istanti, la spesa per la realizzazione dell'intero programma non è attualmente valutabile in quanto non è possibile al momento fissare l'entità del programma stesso; in ogni caso, limitatamente al pozzo che si sarebbe dovuto perforare nel primo periodo di vigenza, la spesa non sarà inferiore al miliardo di lire.

L'Ingegnere Capo della Sezione Idrocarburi di Bologna, nel riferire in merito all'istanza in oggetto (nota n. 1279 del 23.3.1976), dopo aver fatto rilevare le notevoli difficoltà tecniche dovute all'elevata profondità d'acqua, conferma la validità dell'obbiettivo della Scaglia sulla base dei ritrovamenti avvenuti in altri permessi.

Questa Direzione Generale, pur non sottovalutando le suddette difficoltà, deve constatare che:

- nel decorso periodo di vigenza, le Società istanti non hanno a dempiuto agli obblighi di lavoro derivanti dal permesso;
- il programma di lavoro proposto per il primo periodo di proroga è vago e reticente e tale da non fornire alcuna assicurazione circa la sollecita perforazione del pozzo esplorativo sino ad ora rinviato, per la cui esecuzione sono oggi certamente reperibili sul mercato impianti idonei.

IL DIRETTORE GENERALE